



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

L' Avvocato Capo
60-01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0234174 03/04/2015 13,28
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 4.



Dirizione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile DIP 53 DG08
UOD 13Genio Civile di Salerno; presidio
protezione civile
via Sabatini n.3
84100 Salerno.

Oggetto: Prat. n. 1650/07- Noschese Iolanda /Regione Campania.

Si trasmette per quanto di competenza copia della sentenza n. 5262/14 emessa dal Tribunale di Salerno con la quale viene condannata la Regione Campania al risarcimento dei danni patrimoniali.

IL DIRIGENTE UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria d'Elia

REGIONE CAMPANIA	
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE	
DATA DI ARRIVO	14 APR. 2015
PRELIEVO DI CARICO	14 APR. 2015
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Servizi 01 02 03 04
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PA PA PS
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

Avv. Carlo Rispoli

Copia Per Bartoli
Procuratore

C. 2014

Copia CC 1650/07 05

20004005/07

Copia

1/2010

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0000908 02/01/2015 12,43
N. 1 TARASCHI CESARE
Ass. : A.G.C. 4 Advocatura

N. 5262/14
N. 30320/14
N. 6633/14



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile ordinaria iscritta al n. 20004005/07 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

- NOSCHESE IOLANDA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Giovanni Pirone e Ornella Pirone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Eboli (SA), alla via XXIV Maggio n. 36

ATTRICE

E

- REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale per notaio Cimmino del 17/09/02 e provvedimento autorizzativo, dall'avv. Carlo Rispoli, con il quale è elett.te dom.ta in Salerno, al Corso Garibaldi n. 33, presso l'Ufficio Advocatura Regionale

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 15/01/14 il difensore dell'attrice si riportava all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi contenute, nonché a tutte le difese svolte ed alla documentazione prodotta, impugnando quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito e concludendo per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese giudiziali.

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 12/04/07, Noschese Iolanda conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Eboli, la Regione Campania, esponendo di essere proprietaria di un terreno dell'estensione di circa 6.500 mq., sito in Eboli, alla località Serracapilli, riportato in C.T. al foglio 28, particella 631; che tale terreno, coltivato prevalentemente ad oliveto ed agrumeto, confinava da un lato

con il torrente Tufara; che le precipitazioni atmosferiche del 12, 21 e 22 novembre 2006 avevano causato la tracimazione del predetto torrente, provocando consistenti danni al terreno di essa attrice ed alle colture ivi insistenti; che l'esondazione era imputabile soprattutto alla mancata manutenzione del torrente (pulizia degli argini e dell'alveo) più volte segnalata da essa istante alle autorità locali; che la competenza alla pulizia e sistemazione dei corsi d'acqua naturali, come i torrenti, era della Regione Campania, come sostenuto dal Consorzio di Bonifica in destra del fiume Sele con nota del 05/02/07; che il Genio Civile di Salerno, con comunicazione scritta del 07/03/07, aveva attribuito l'esondazione del torrente Tufara alla *"assenza di lavori di manutenzione per la presenza in alveo di materiale di risulta...e di materiale detritico"*; che i danni arrecati al fondo erano stati successivamente aggravati dall'ingenti precipitazioni atmosferiche del 20, 21 e 22 marzo 2007 e dalla conseguente nuova esondazione del Tufara.

Tanto premesso, l'attrice chiedeva dichiararsi la Regione Campania tenuta alla manutenzione del torrente Tufara e, per l'effetto, condannarsi la stessa a provvedere ai lavori di pulizia e manutenzione del torrente, all'eliminazione del materiale trasportato dalle acque del torrente sul suolo di proprietà di essa istante, nonché al risarcimento dei danni arrecati, in particolare con riguardo al rinsecchimento delle piante di ulivo e degli alberi da frutto, alla perdita dell'intero raccolto di olive (determinabile, in base alla perizia giurata, in circa 900 kg), nonché alla rottura dei teli utilizzati per tale raccolto, il tutto con vittoria di spese giudiziali.


Con comparsa di risposta depositata il 28/06/07 si costituiva la Regione Campania, la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del giudice ordinario, essendo competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 140 R.D. n. 1775/1933; nel merito assumeva l'infondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto, atteso che i danni arrecati al fondo dell'attrice erano imputabili alle eccezionali precipitazioni atmosferiche, e non alla parziale occlusione dell'alveo del torrente dovuta alla presenza di corpi estranei; che l'attrice non aveva dimostrato di aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 12 R.D. n. 523/1904, secondo cui i proprietari di fondi dislocati in prossimità dei corsi d'acqua sono obbligati a predisporre le opere necessarie a protezione dei loro beni.

Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'udienza del 15/01/14 parte attrice precisava le conclusioni ed il giudice assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario sollevata dalla Regione Campania in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice.

e eccezione è infondata e va rigettata.

È opportuno premettere che la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali vengano coinvolti apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, le scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque. Spetta invece al tribunale ordinario la cognizione delle controversie che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, come quelle in cui si deduca la violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza che, dovendo essere osservate per evitare lesioni all'altrui diritto, non richiedono valutazioni ed apprezzamenti tecnici, restando nell'ambito di un'attività doverosa per evitare pericoli a terzi (Cass. ord. n. 368/07, n. 3755/06, n. 19286/04, nonché Cass. S.U. n. 1066/06).



Nella specie, l'attrice non ha affatto fondato la sua domanda risarcitoria sulla carenza di manutenzione o sull'errata realizzazione di un'opera idraulica (di un'opera, cioè, che influisca sul decorso, sul regime e sull'utilizzazione delle acque demaniali, sia che si tratti di opere esclusivamente idrauliche, sia che si tratti di opere complesse compiute ad altro fine, ma che, nel contempo, abbiano influenzato anche il regime di un corso d'acqua demaniale: cfr. Cass. n. 215/68), e dunque su fatti impicanti la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, bensì sul difetto di manutenzione dell'alveo di un corso d'acqua demaniale, qual è il torrente Tufara, dovuta ad incuria dell'amministrazione convenuta, senza mai fare alcun riferimento a specifiche opere idrauliche, la cui presenza non è stata accertata presso il predetto torrente, di origine naturale.

In sostanza, i danni lamentati dall'attrice sono solo indirettamente ricollegabili al governo delle acque pubbliche, in quanto non trovano il loro fondamento causale nella progettazione, attuazione o carenza di manutenzione di opere idrauliche, bensì nella colposa violazione di doveri di manutenzione di acque pubbliche, e precisamente nella mancata rimozione dei materiali di risulta e detritici accumulatisi nell'alveo del torrente confinante con il fondo della Noschese.

Inoltre, avendo l'attrice chiesto non solo un risarcimento per equivalente, ma anche la condanna dell'amministrazione convenuta all'esecuzione dei lavori di manutenzione e pulizia del torrente, nonché di eliminazione del materiale riversatosi sul fondo di essa

C

istante, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere" (Cass. S.U. n. 5926/11, n. 26108/07).

Venendo al merito, la circostanza dell'esondazione del torrente Tufara verificatasi nel novembre 2006, con riversamento delle relative acque sul fondo di proprietà dell'attrice (da questa acquistato con atto pubblico per notaio Motta del 14/10/78), non è stata mai contestata dalla Regione Campania, e trova conferma nella nota del 07/03/07 del Genio Civile di Salerno, in cui si imputa la causa di tale esondazione alla *"assenza di lavori di manutenzione per la presenza in alveo di materiale di risulta (paletti di cemento, rottami di automobili ecc.), di materiale detritico accumulato nel tratto del sottopassaggio dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, di vegetazione palustre"*.

Dalla CTU espletata dal dott. agr. Volonnino Francesco, avverso le cui conclusioni le parti non hanno sollevato alcuna contestazione, è emerso (pag. 14) che: 1) sono chiaramente ancora presenti i segni dell'esondazione del torrente Tufara, consistenti nei residui di varia natura depositatisi sugli argini del torrente in seguito al ritiro delle acque ad evento rientrato; 2) risulta una totale assenza della pulizia dell'alveo e della manutenzione degli argini, e tale situazione ha determinato un accumulo di residui di ogni genere, che hanno provocato un "effetto diga" con conseguente tracimazione del torrente Tufara nella proprietà dell'attrice.

Pertanto, deve imputarsi alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la causazione dei danni arrecati al fondo dell'attrice per l'omessa colposa manutenzione dell'alveo e degli argini naturali del torrente Tufara, ossia, in particolare, per la mancata rimozione del materiale di risulta e dei detriti accumulatisi lungo il percorso del medesimo torrente, la cui presenza ha contribuito, unitamente alle abbondanti piogge abbattutesi nel novembre del 2006, a determinare la tracimazione del torrente e l'inondazione del terreno dell'attrice.

Non avendo la Regione Campania provveduto alla manutenzione dell'alveo e degli argini naturali del torrente Tufara, non può ritenersi che le piogge di quel periodo, peraltro non di eccezionale intensità (essendo state pari a 64 mm nell'arco di 24 ore: cfr. pag. 13 CTU), abbiano potuto costituire caso fortuito e, quindi, interrompere il nesso eziologico

le acque demaniali e l'evento lesivo (cfr. Cass. n. 5658/10). Manca, peraltro, anche il requisito della imprevedibilità, che connota il caso fortuito, atteso che, con riguardo ad allagamenti provocati da intense precipitazioni atmosferiche, il suddetto fortuito non è invocabile in relazione alla mera eccezionalità del fenomeno, dato che il carattere saltuario e non frequente del verificarsi di un accadimento non ne esclude la prevedibilità, secondo la comune esperienza (Cass. n. 5267/91), prevedibilità che, nel caso di specie, è comprovata dalla reiterazione del fenomeno in brevi archi temporali (anche nel marzo 2007, come dedotto dall'attrice e non contestato dalla convenuta).

In proposito, è *ius receptum* che la discrezionalità - e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario - dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un'opera pubblica trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che, dall'inosservanza di queste disposizioni e di dette norme, deriva la configurabilità della responsabilità della stessa P.A. per i danni arrecati a terzi (cfr. Cass. n. 2566/07, Cass. n. 3631/97).

Ne consegue che la Regione Campania va condannata all'esecuzione dei lavori di pulizia e manutenzione del torrente Tufara, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati al fondo dell'attrice, come di seguito specificati.

In proposito, il CTU ha quantificato, sulla base del "Prezzario delle Opere di Miglioramento Fondiario" del 2008, in € 125,85 il costo dei lavori di decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno dell'attrice perfettamente sgombro dai detriti depositatisi a seguito dell'esondazione; ed in € 180,76 il costo dei lavori di sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimento di terra.

Il mancato reddito per la perdita dei prodotti è stato invece determinato dal CTU in € 77,62 per gli agrumi ed in € 369,00 per l'olio d'oliva, tenendo conto del reddito netto ricavabile dalle coltivazioni insistenti sul fondo al momento dell'esondazione (cfr. pagg. 18-21 CTU).

Tali valori sono stati determinati in riferimento all'anno 2006, ossia all'epoca del verificarsi dell'esondazione.

Agli stessi va aggiunto il danno per la perdita dei teli per la raccolta delle olive, quantificato dal CTU in € 910,00 alla data dell'aprile 2012, e pertanto riducibile ad € 800,00 alla data del sinistro (novembre 2006).



Ne consegue che il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attrice ammonta ad € 1.553,23 (€ 125,85 + € 180,76 + € 77,62 + € 369,00 + € 800,00), al cui pagamento va condannata la Regione Campania a favore di Noschese Iolanda.

Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra alla data del novembre 2006, sulla somma anzidetta, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dall'01/12/06 fino alla pubblicazione della presente sentenza; da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.

Non può, invece, disporsi la condanna della Regione Campania anche all'eliminazione del materiale trasportato dalle acque del torrente sul fondo dell'attrice, atteso che tale danno è già ricompreso nel risarcimento per equivalente calcolato dal CTU, il quale, come già detto, ha tenuto conto anche dei costi per i lavori di asportazione del materiale detritico dal predetto fondo.

Le spese seguono la soccombenza dell'ente convenuto e sono liquidate, come in dispositivo, in favore di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Noschese Iolanda nei confronti della Regione Campania, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:

1. accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la Regione Campania all'esecuzione dei lavori di pulizia e manutenzione del torrente Tufara ed al pagamento, a favore di Noschese Iolanda, della somma di € 1.553,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2. condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 219,43 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge.

Salerno, lì 12/05/2014.

IL CANCELLIERE (CL)
DEPOSITO PACCANNARO

TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione distaccata di Eboli

Depositato in Cancelleria

Salerno, 10/05/14 IL CANCELLIERE (CL)
DEPOSITO PACCANNARO

Il Giudice

dott. Cesare Taraschi